



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 4 luglio 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.

Udito il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis.

FATTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a cura del Revisore dei conti del Comune di Parona relativa

al preventivo per l'anno 2010, al punto 6 del questionario (pag. 16) emergeva un incremento dei costi e del numero di unità del personale dipendente.

Con lettera istruttoria del 5 novembre 2010, il Magistrato Istruttore chiedeva al revisore unico di fornire delucidazione in ordine: <<alle spese per il personale di cui al punto 6 del questionario. In particolare, Le sarei grado di specificare se il segretario comunale percepisce l'indennità di direttore generale e, in caso di risposta affermativa, l'ammontare della stessa>>.

Con nota dell'11 novembre 2010, il Revisore dei conti del comune di Parona, in merito alla richiesta istruttoria, comunicava quanto segue: <<Il segretario generale del comune di Parona, Dott. Maurizio Visco, percepisce, dall'1/07/2009 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco, l'indennità di direttore generale per un ammontare annuo di 13.000,00 in applicazione di decreto del Sindaco *pro tempore* Sig. Silvano Colli del 2 luglio 2009>>.

Alla stregua della risposta acquisita in sede di istruttoria, il Magistrato Istruttore, con provvedimento del 17 novembre 2010, disponeva di proseguire l'indagine in sede di esame del consuntivo per il 2009.

Conseguentemente, in seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a cura del Revisore dei conti del Comune di Parona, relativa al Rendiconto dell'esercizio 2009, il magistrato istruttore con lettera istruttoria del 22 febbraio 2011, chiedeva al revisore unico la trasmissione della seguente documentazione: <<Regolamento della Giunta Comunale di Parona che regola la gestione degli uffici e dei servizi; Decreto del sindaco di Parona del 2 luglio 2009 di nomina del direttore generale>>.

In risposta alla richiesta del Magistrato Istruttore, il revisore unico di Parona, trasmetteva la documentazione richiesta con nota del 9 marzo 2011.

Vista la documentazione pervenuta, con lettera del 12 maggio 2011, il magistrato chiedeva al sindaco del comune di Parona di relazionare <<sull'attività svolta dal segretario comunale in qualità di direttore generale e di produrre la documentazione relativa all'attività svolta nella qualità di direttore generale>>. In particolare, si invitava <<il sindaco a relazionare sull'attuazione dei programmi connessi al bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario; sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1,2,3,4, del punto A indicati nelle premesse del decreto n. 2437 del sindaco di Parona di attribuzione delle funzioni di Direttore generale al segretario comunale>>; nonché, si chiedeva di <<fornire copia delle relazioni del segretario comunale sul raggiungimento di ciascun obiettivo assegnato>>.

La documentazione richiesta veniva consegnata a mano presso la sede di questa sezione in data 27 giugno 2011.

Su richiesta del Magistrato Istruttore, con l'ordinanza n. 263/2011, del 20 giugno 2011, veniva fissata dal Presidente del Collegio l'adunanza per il giorno 4 luglio 2011.

Alla predetta adunanza, per l'amministrazione comunale di Parona sono comparsi il sindaco (Silvano Colli), il segretario generale (Vincenzo Visco) e la responsabile dei servizi finanziari (Samantha Pertile).

Dopo la relazione del Magistrato sull'istruttoria svolta, prendevano la parola il sindaco ed il segretario generale che si riportavano alla documentazione inviata nel corso dell'istruttoria e a quella consegnata in sede di adunanza.

DIRITTO

La legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e, ribadita, dalla sentenza 9 novembre 2005, n. 417), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo (sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006).

La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell'autonomia degli enti, bensì è diretta a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell'interesse dell'ente amministrato che della più vasta Comunità cui l'ente appartiene (Corte conti, sez. contr. Lombardia, 13 ottobre 2006, n. 10 cit.)

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Parona, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2009 e del preventivo 2010, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di

fatto, consente a questa Sezione di accertare il mancato rispetto del limite di spesa per il personale; nonché una carente verifica in concreto dei presupposti di legge che legittimano la corresponsione dell'indennità di direttore generale al segretario comunale, inficiando la gestione del Comune di Parona.

A) mancato rispetto del limite di spesa per il personale

Dall'istruttoria è emerso che il Comune di Parona, nel corso del 2009, ha sostenuto spese di personale superiori rispetto a quelle sostenute nell'anno 2004.

La circostanza deve essere segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché la legge 23 dicembre 2005, n. 266, prendendo in considerazione la spesa di personale ha stabilito regole precise che dovevano essere osservate, anche nel corso del 2009, da tutti gli enti che avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La legge finanziaria per il 2006, infatti, ha dettato una nuova ed analitica disciplina in ordine agli obblighi che i Comuni devono osservare al fine di concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che la Repubblica italiana, nel suo complesso ai sensi dell'art. 104 del Trattato di Maastricht, è tenuta ad osservare per assicurare il rispetto del Patto di stabilità e crescita, sottoscritto da tutti i Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, ivi compresa l'Italia. Solo i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - nella formazione del bilancio e nella gestione della procedura di entrata e di spesa - sono tenuti ad osservare i vincoli che vanno sotto il nome di Patto di stabilità interno (art. 1, com. 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Tuttavia, anche i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti -pur non essendo tenuti al patto di stabilità interno- soggiacciono a vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

In particolare, il comma 562 della finanziaria per il 2007 (art. 1 della legge 296/2006) recita: <<per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558>>. La norma, inoltre, nella formulazione antecedente al D.L. n. 78/10 (entrato in vigore il 31 maggio 2010) prevedeva anche il seguente periodo: <<Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di

ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento (PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)>>.

Dall'esame del rendiconto dell'ente risulta che il comune di Parona, che ha una popolazione di 2.060 abitanti, nel 2004 ha sostenuto costi di personale pari ad euro 503.7120,00 e che, nel 2009, in violazione del comma 562 legge cit., ha incrementato detta voce di spesa raggiungendo il volume di euro 559.661,33.

Si aggiunga che l'incremento della spesa per il personale ha riguardato non solo l'ente locale in senso stretto, ma anche la sua società interamente partecipata (Parona Multiservizi s.p.a.) che, nel 2007, ha registrato una spesa per il personale di € 847.134,00 (per 33 dipendenti) mentre, nel 2009, la spese per il personale è lievitata ad € 1.049.863,00 (per 37 dipendenti).

Con ordinanza del 17 gennaio 2011, il Magistrato Istruttore invitava l'amministrazione <<e) ad indicare le modalità di reclutamento alle dipendenze della Parona Multiservizi s.p.a.; f) a specificare se la spesa per il personale alle dipendenze della Parona Multiservizi s.p.a. è stata computata nella spesa per il personale dell'ente locale>>.

Con nota del 3 febbraio 2011 (prot. in uscita 597), il Sindaco *pro tempore* ha fornito i chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore affermando: <<punto e): così come comunicato dalla Soc. Parona Multiservizi S.p.a. con nota prodotta in data 25.01.2011 prot. ric. n.364: La Parona Multiservizi S.p.a. ha assunto personale OSS e infermieristico in modo diretto. In data odierna, ad integrazione della nota di cui sopra, l'attuale Presidente di Parona Multiservizi S.p.A. precisa che "il personale attualmente in forza alla Parona Multiservizi S.p.A, con riserva di ulteriori approfondimenti, è stato assunto a partire dal 2001 con contratto di lavoro di diritto privatistico previo colloquio informale con il direttore della struttura ed eventualmente con il responsabile medico relativamente alle assunzioni di infermieri professionali". Punto f) la spesa per il personale alle dipendenze della Parona Multiservizi S.p.a. non è stata computata nella spesa per il personale del Comune di Parona>>.

Dunque, alla luce dell'istruttoria compiuta -a prescindere dall'accertamento, nel caso di specie, di quali siano state le cause di incremento della spesa del personale nonché dall'esistenza dei presupposti per poter applicare la deroga di legge all'epoca vigente-, questa Sezione non può esimersi dall'osservare che l'andamento crescente della spesa corrente in materia di personale deve essere monitorato con particolare attenzione dall'ente locale viste anche le criticità che connotano la situazione di finanziaria

dell'ente medesimo, come accertate da questa Sezione di controllo con la delibera n. 459 del 12 luglio 2011.

Conseguentemente sembra prudente che l'Amministrazione comunale di Parona, nell'ambito della sua autonomia, valuti anche nel prossimo futuro, con attenta ponderazione, la necessità di incrementare, a qualsivoglia titolo, i costi di personale, anche in relazione alla circostanza che il mancato rispetto della disciplina sui limiti della spesa di personale costituisce grave irregolarità.

B) onere conseguente all'attribuzione delle funzioni di direttore generale all'attuale Segretario Comunale.

L'incremento della spesa per il personale e la critica situazione finanziaria del Comune di Parona, accertata da questa Sezione con la delibera n. 459 del 12 luglio 2011, impongono a questo Collegio di formulare ulteriori rilievi sulla opportunità e sulla legittimità della corresponsione dell'indennità di direttore generale al segretario comunale.

Detta considerazione impone una ricostruzione del quadro normativo che disciplina la figura del direttore generale soffermandosi, in primo luogo, sulle funzioni che competono a detto organo e, in secondo luogo, sulla misura dell'indennità che compete al segretario comunale a cui sono attribuite dette funzioni.

Con riferimento al primo profilo, il terzo comma dell'art. 108 TUEL prevede che <<nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati>>. Il successivo quarto comma aggiunge: <<quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario>>.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, il legislatore nazionale (art. 2, comma 186 lett. d, l. 23 dicembre 2009, n. 191 come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, l. n. 42/2010), con una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, ha posto delle limitazioni: <<al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure>>, tra cui quella prevista dalla lettera d) che sancisce la <<soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti>>.

Tuttavia, la disciplina transitoria (art. 1, comma 2, l. n. 42/2010) ha stabilito che questa misura di razionalizzazione della spesa pubblica si applica <<in ogni comune

interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>. Dunque, con riferimento alle funzioni di direttore generale, attribuite al segretario del comune di Parona (dott. Maurizio Visco), con decreto del Sindaco *pro tempore* Sig. Silvano Colli del 2 luglio 2009, trova applicazione la disciplina transitoria da ultimo richiamata.

Passando ad individuare la disciplina che regola le funzioni assegnate al segretario generale, viene in rilievo il primo comma dell'art. 108 TUEL che stabilisce che detta figura manageriale provvede non solo <<ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco>> e a gestire l'ente <<perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza>>; bensì, più specificatamente, deve provvedere a predisporre il <<piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169>>.

Dal tenore letterale della norma in esame, dunque, emerge che il provvedimento dell'organo politico con cui viene prevista, all'interno della struttura organizzativa dell'ente, la figura del direttore generale deve trovare la sua giustificazione nell'attribuzione di competenze che vadano oltre a quelle proprie dei dirigenti.

I compiti devono avere un certo carattere di complessità e devono tradursi in attività a carattere specificatamente gestionale. Ne consegue che l'attività gestionale del direttore generale, differenziandosi da quella propria dei dirigenti, non si esaurisce nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica, ma si traduce nella predisposizione di una vera e propria proposta del piano esecutivo di gestione.

In questo senso, la circolare n. 18 del 15 luglio 1997 del Ministero dell'interno, ha specificato che l'attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario comporta che a quest'ultimo facciano capo anche le attività gestionali, con connessa responsabilità per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell'art. 17 della L. n. 127/1997 (ora art. 101, comma terzo, T.U.E.L.).

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di affermare che il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Direttore generale, anche se motivato, è sindacabile sotto il profilo della legittimità quando la motivazione del decreto del sindaco non è <<idonea a dare contezza di problematiche gestionali specifiche>> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, 15 marzo 2011, n. 146).

Alla luce della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, non risulta che sia mai stata predisposta una proposta di piano esecutivo di gestione come prescrive l'art. 108 TUEL.

Si aggiunga che questa Sezione, anche in considerazione della legge finanziaria per l'anno 2010 che ha sancito la <<soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti>> (salvi i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza), nutre forti perplessità sull'opportunità di attribuire dette funzioni di spiccato carattere manageriale in comuni di dimensioni ridotte. Inoltre, la magistratura contabile ha affermato che il quarto comma dell'art. 108 TUEL va <<necessariamente letto in correlazione con i precedenti commi 1 (sulle funzioni del direttore generale nei Comuni più grandi e nelle Province) e 3, il quale a sua volta indica quali sono le funzioni del direttore generale nei piccoli Comuni associati. In sostanza, anche nei Comuni di minore ampiezza (anzi, a maggior ragione in questi ultimi), la nomina di un direttore generale è consentita solo in presenza di effettiva necessità, ossia qualora tale nuova figura debba svolgere incombenze particolari, non affrontabili da parte dei dipendenti in servizio e che eccedano gli stessi doveri di un segretario comunale>>. (*ex plurimis* (C. Conti, sez. giur. Lombardia, 22 settembre 2009, n. 594).

In secondo luogo, con riferimento alla retribuzione che spetta al segretario comunale che svolge anche le funzioni di direttore generale, si segnala che i recenti vincoli di finanza pubblica hanno indicato i presupposti che consentono di nominare legittimamente il direttore generale, ma non hanno stabilito la misura dell'indennità spettante al direttore generale (fatto salvo il limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze stabilito dall'art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione).

Dunque, quando le funzioni di direttore generale sono assegnate al segretario dell'ente locale, l'entità del compenso non è fissata neanche dalla contrattazione collettiva. Infatti, l'art. 44, CCNL Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 maggio 2001 (le cui disposizioni sono state confermate con il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010) dispone che <<Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa>>.

Le norme di legge e di fonte contrattuale attribuiscono all'ente locale datore di lavoro il potere discrezionale di determinare l'indennità di direzione generale fissando 2

limiti: 1) l'entità delle risorse disponibili; 2) la capacità di spesa corrente dell'ente locale. In questo senso, la Magistratura amministrativa ha affermato che quando al segretario sono attribuite anche le funzioni di direttore generale, gli deve essere corrisposta una <<specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa>> (cfr. TAR Veneto, 21 febbraio 2005, n. 726).

Questa Sezione per quanto attiene all'inquadramento della retribuzione attribuita al direttore generale nell'ambito del bilancio dell'ente locale ha già avuto modo di affermare <<che non vi sia alcun dubbio sull'inserimento di detta voce tra le componenti che concorrono a determinare il costo del personale ai sensi dell'art.1, comma 198 e seguenti, della legge 266/2005>> (C. Conti Lombardia, sez. contr. n. 24/pareri/2006 del 22 novembre 2006).

Ne consegue che quando l'amministrazione comunale, in sede di esercizio del potere discrezionale finalizzato all'individuazione della misura dell'indennità di funzione, deve verificare in concreto il rispetto dei limiti fissati dall'art. 44 CCNL (ovvero, l'entità delle risorse disponibili e la capacità di spesa corrente dell'ente locale), non può esimersi dal compiere detta verifica anche alla luce dei vincoli di finanza pubblica che, nel caso di comune sotto i 5 mila abitanti, sono indicati dal comma 562 della finanziaria per il 2007 (art. 1 della legge 296/2006).

D'altra parte, non è precluso al giudice conoscere della legittimità della scelta amministrativa dell'ente locale di attribuire la remunerazione aggiuntiva spettante al Segretario/Direttore generale. In particolare, la magistratura contabile è chiamata a verificare se sono stati rispettati i criteri della ragionevolezza, della razionalità e della congruità rispetto ai fini dell'ente locale; e <<tra i fini che disciplinano l'attività degli enti locali, si rammentano i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119, com. 1, Cost., da cui discende il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica>> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, 15marzo 2011n. 146) Dunque, la ragionevolezza della scelta dell'amministratore locale che procede alla nomina del direttore generale non può prescindere dai vincoli di finanza pubblica in materia di spesa per il personale <<se, come ritenuto dal legislatore nazionale, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è un aspetto cruciale nei rapporti tra Stato ed autonomie locali, in particolare dopo la modifica del titolo V della Costituzione>> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, 15marzo 2011 n. 146).

La presente segnalazione deve essere utilizzata dal Consiglio comunale ai fini della valutazione delle decisioni da assumere in ordine all'approvazione di ogni atto che

abbia delle ricadute di carattere finanziario, ivi comprese le eventuali variazioni al bilancio di esercizio e l'approvazione dei prossimi bilanci di esercizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

invita

l'Amministrazione comunale di Parona:

- a porre in essere le idonee misure organizzative per ridurre nei termini di legge le spese per il personale con riferimento ai futuri esercizi;
- a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di legge che legittimano la corresponsione dell'indennità di direttore generale al segretario comunale.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, informi l'organo del Consiglio Comunale dei contenuti della presente delibera.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Revisore dei conti del Comune di Parona.

Il Relatore
(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
5 SETT 2011

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)